

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Analisi delle norme in vigore dal 16 marzo 2019


1. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

1.1. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: *ratio* della riforma.

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, approvato dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, introduce, nel nostro ordinamento, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario n. 6, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell'insolvenza, sostituendosi al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Si tratta di una riforma organica e sistematica, volta a dare unitarietà ad una materia già oggetto, nel corso degli anni, di plurimi interventi legislativi che hanno profondamente inciso su interi settori, modificando la normativa di base rappresentata, per oltre un settantennio, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che, per come sottolineato nella Relazione Illustrativa accompagnatoria al decreto legislativo in commento, mira ad eliminare il divario ancora esistente tra “le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale”.

L'opera di riforma è finalizzata, quindi, ad accorparsi in un unico testo normativo ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, a prescindere dalla natura giuridica del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata. Tale intenzione del legislatore emerge chiaramente dall'art. 1 del decreto legislativo n. 14/2019  che ne definisce l'ambito di applicazione.

Obiettivo del legislatore è quello di gestire in modo più efficiente la crisi d'impresa, adottando

strumenti che consentano una rapida emersione dello stato di crisi, contribuendo ad implementare, conseguentemente, le prospettive di soddisfazione dei creditori.

L'intervento normativo, quindi, mira ad offrire, ad imprese in temporanea difficoltà, strumenti e aiuti volti a prevenire e risolvere la crisi, garantendo a queste ultime, ove economicamente sostenibile, il salvataggio e la ristrutturazione; nel contempo assicura, invece, una rapida e tempestiva liquidazione alle imprese non più produttive, ineluttabilmente destinate ad abbandonare il mercato.

Il risultato raggiunto con la riforma sopra descritta rappresenta l'epilogo del lavoro di ammodernamento e adattamento alle mutazioni della realtà imprenditoriale, posto in essere dal legislatore nel corso degli anni, che ha visto un radicale cambiamento nella concezione e nella connotazione stesse dell'impresa, così come originariamente identificate e qualificate al momento dell'entrata in vigore della legge cardine del settore, cioè il regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942.

Il primo, fondamentale obiettivo perseguito dalla legge da ultimo citata, infatti, fu di fornire una regolamentazione unitaria a quella specifica fase della vita dell'impresa, che si apriva con la crescente difficoltà di far fronte puntualmente alle obbligazioni assunte e si concludeva con il soddisfacimento coattivo dei creditori sui beni dell'impresa stessa.

In quest'ottica, dove il concetto e la definizione di “impresa” erano focalizzati intorno al diritto di proprietà dell'imprenditore sulle attrezzature, sul magazzino e sui macchinari, nonché a un limitato capitale di rischio - struttura mutuata dal codice civile, coevo della legge fallimentare -, **la normativa sul fallimento**, così come strutturata nella leg-

ge del 1942, **poneva l'accento sull'aspetto prevalentemente sanzionatorio** che mirava a eliminare dal mercato l'imprenditore inadempiente, contrastando il pericolo che la presenza, all'interno del mercato, di un'impresa in stato di decozione potesse influire negativamente sui rapporti fra i vari interlocutori economici e, in via più generale, potesse penalizzare il settore economico di riferimento. Il presupposto soggettivo fissato dalla legge limitava l'applicabilità della procedura agli imprenditori commerciali non piccoli, escludendo quelli di piccole dimensioni, quelli agricoli, nonché gli enti pubblici, mentre il presupposto oggettivo, la manifestazione esteriore dello stato di insolvenza prevista dall'art. 5 della legge fallimentare, era costituito dall'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.


Nella procedura così strutturata, infine, trovava la sua massima e più efficace applicazione il principio consacrato dall'art. 2741 c.c., relativo alla **par condicio creditorum**, il quale, pur estrinsecandosi, con le eccezioni stabilite nelle procedure individuali, si realizzava pienamente in quelle concorsuali, attesa la pluralità di creditori dell'impresa ed era sostenuto, in ambito civilistico, dall'istituto della revocatoria fallimentare e sotto il profilo penalistico, dalle sanzioni previste per le condotte di bancarotta preferenziale.

L'evoluzione storica della nozione di "impresa" vede, accanto a caratteri squisitamente materiali, iniziare a configurarsi componenti immateriali e astratte che comportano il moltiplicarsi dei valori in gioco. I cambiamenti registrati, nel tempo, nella realtà economico-sociale, che hanno reso l'impresa gradualmente e irrimediabilmente differente rispetto al panorama dell'epoca, aprono il cammino ad una stagione di riforme in grado di garantire una maggiore aderenza della regolamentazione della crisi di impresa alle **moderne esigenze che rendono inadeguato il testo del 1942**: l'obiettivo principale, infatti, è quello di superare la vecchia soluzione alla crisi d'impresa, incentrata intorno al soddisfacimento delle pretese creditorie e realizzata attraverso istituti di carattere strettamente pubblicistico e scansioni procedurali sottoposte al controllo giudiziale.

La naturale conseguenza dell'apparato normativo originariamente creato, infatti, non poteva che essere l'eliminazione dal mercato delle imprese de-

boli, logica risoluzione del contrasto tra le ragioni dei creditori - soddisfatte attraverso la liquidazione dei beni dell'impresa, secondo il principio della *par condicio* - e l'interesse dell'imprenditore a proseguire la propria attività, per non scomparire dal mercato.

Gradualmente, di pari passo con le profonde mutazioni che vive il mondo imprenditoriale, protagonista, dal secondo dopoguerra in poi, del nuovo assetto produttivo del Paese, l'attenzione degli operatori economici e giuridici si focalizza sulle nuove esigenze, sulla consapevolezza delle conseguenze negative provocate dalla scomparsa delle imprese, tanto in termini di scomposizione dei gruppi imprenditoriali quanto in relazione al forte impatto sociale, provocato dalla perdita di posti di lavoro. L'impianto prettamente liquidatorio del regio decreto n. 267/1942 presenta, quindi, tutte le sue inadeguatezze e il **primo passaggio della riforma avviene mediante la decretazione d'urgenza** (decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", cosiddetto "**Decreto competitività**", convertito, con modifiche, in legge 14 maggio 2005, n. 80); al quale succede un ulteriore intervento legislativo con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", la quale ha introdotto anche nel nostro ordinamento una organica procedura di composizione della **crisi da sovraindebitamento**, destinata agli imprenditori non assoggettabili alle norme dettate in tema di procedure concorsuali e ai "debitori civili" in generale.

Non può trascurarsi che l'esigenza di una riorganizzazione dell'intera materia concorsuale è stata ritenuta improcrastinabile anche in conseguenza delle **sollecitazioni provenienti dall'Unione europea**, la quale, con la propria normativa e, in particolare, attraverso il regolamento UE 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliera, e la raccomandazione UE 2014/135 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza della Commissione europea del 12 marzo 2014, espressamente richiamati all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 2017, n. 155 , ha promosso e incoraggiato una revisione complessiva del diritto concorsuale, volta al suo ammodernamento.

mento, al fine di garantire adeguata competitività al Paese, all'interno del mercato.

E infatti, l'art. 1 della citata raccomandazione UE 2014/135 riporta, quali obiettivi della stessa, quello "di incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno".

L'art. 1, comma 2, della legge delega n. 155/2017 richiama, altresì, i principi della *model law* elaborati in tema di insolvenza dall'**UNCITRAL** (acronimo di *United Nations Commission on International Trade Law*, ossia la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto del commercio internazionale), cui hanno aderito numerosi Paesi anche in ambito extraeuropeo, i quali vengono in rilievo poiché il loro recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi stati, con evidente vantaggio anche per gli operatori italiani operanti all'estero.

L'Unione Europea è, dunque, particolarmente attenta alla materia dell'insolvenza.

In un mercato unico, sempre più interconnesso, obiettivo dell'Europa Unita è quello ridurre gli ostacoli al libero flusso di capitali derivanti dalle differenti normative in materia di ristrutturazione e insolvenza applicate negli Stati membri, che ge-

nerano incertezza sulle norme straniere in tema di insolvenza e disincentiva espansione e investimenti tra i Paesi, armonizzando le discipline adottate, nonché di migliorare la cultura del salvataggio in tutta l'Unione Europea.

La citata raccomandazione UE 2014/135 della Commissione del 12 marzo 2014, al punto 20) dei "considerando" testualmente riporta: "Gli effetti del fallimento, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze giuridiche e l'incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo la seconda volta. È opportuno pertanto adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo".

Occorre, altresì, segnalare che dai dati forniti dalla Commissione Europea, richiamati dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione del Ministero della Giustizia, riferita allo schema di decreto legislativo recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", emerge che **la durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti nei vari Stati membri, influisce in negativo sui tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nei Paesi in cui le procedure durano o rischiano di protrarsi troppo nel tempo.**



Norme di interesse

D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

ART. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L. 19 ottobre 2017, n. 155. Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

ART. 1. Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa

1. [Omissis].



2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione

delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. *[Omissis]*.

1.2. Brevi cenni sulla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.

Il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, istitutivo del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, è frutto della delega al Governo a emanare "una riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza"; delega conferita con la legge 19 ottobre 2017 n. 155, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017, n. 254.

La legge delega è stata articolata in 3 capi e 16 articoli.


Il **Capo I** ha dettato le disposizioni generali (artt. 1-2), prevedendo l'oggetto della delega al Governo e le procedure per l'esercizio della stessa, nonché i principi generali cui attenersi.

L'art. 1 della legge n. 155/2017 contiene, infatti, la delegazione al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa, per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 267/1942, della disciplina relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Con riferimento alle norme contenute nel capo in commento, occorre segnalare che è stato espressamente previsto - per come già anticipato nei paragrafi precedenti - che il Governo, nell'esercizio della delega, tenesse in considerazione sia la normativa dell'Unione Europea, con espresso richiamo al regolamento europeo sulle procedure di insolvenza transfrontaliera 2015/848 UE, nonché la raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE sul nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, nonché i principi di *model law* in materia di insolvenza, elaborati dall'UNCITRAL - Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

L'articolo 1 della legge delega ha, altresì, delineato il procedimento per l'emanazione di uno o più

decreti legislativi di attuazione della delega, prevedendo la proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché la successiva trasmissione alla Camera e al Senato, per l'espressione di pareri da parte delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e in ordine agli aspetti finanziari.

Particolare rilievo assume l'**art. 2 della legge delega n. 155/2017** , il quale **ha individuato i principi fondamentali** sui quali fondare l'opera di riforma delle procedure concorsuali, primo fra tutti il **rinnovo lessicale con la sostituzione del termine "fallimento" con la locuzione "liquidazione giudiziale" e della conseguente abolizione del termine "fallito"**, "poiché è concessa una seconda chance anche a chi ha avuto un'esperienza poco fortunosa" (in tal senso, MEI, *Brevi riflessioni sui principi e criteri direttivi contenuti nel testo della legge delega n. 155 del 19.10.2017 di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in www.lanuovaproceduracivile.com).

Tale variazione terminologica è stata estesa anche alle disposizioni penali contenute nella legge di riforma, con conseguente modificazione delle stesse, ma con la garanzia della continuità della fattispecie.

La norma *de qua* ha fornito, altresì, le **principali definizioni** da introdurre con la riforma delegata al Governo: in tal senso, la previsione dello stato di crisi come probabilità di futura insolvenza, anche tenuto conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, nonché quella di insolvenza, con espresso rimando all'art. 5 del regio decreto n. 267/1942.

Con riferimento poi ai **criteri direttivi** da seguire nell'espletamento della delega, la legge n. 155/2017 ha individuato i seguenti principi: l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore (art. 2, comma 1, lettera d) e la previsione di assoggetta-

mento, al detto procedimento di accertamento, di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, professionista, consumatore o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente tutti i diversi esiti possibili, con riferimento all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, “tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e, in particolare, assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori” (art. 2, comma 1, lettera e); ai fini della disciplina della **competenza territoriale**, il recepimento della nozione di “**centro degli interessi principali del debitore**” per come definita dall'ordinamento dell'Unione europea (art. 2, comma 1, lettera f); l'attribuzione di priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando, anche tramite un diverso imprenditore, la **continuità aziendale**, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza venga illustrata nel piano, **riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia stata proposta un'idonea soluzione alternativa e punendo i casi di abuso** (art. 2, comma 1, lettera g) della L. 155/2017); la previsione di un **unico modello processuale** per la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale (art. 2, comma 1, lettera h) della L. 155/2017); la previsione che la **notificazione** nei confronti del debitore professionista o imprenditore degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi, debba avvenire obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INIPEC), con previsione, in via suppletiva, di una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, individuando termini e modalità di accesso agli atti,

al fine del perfezionamento della notificazione; la previsione, altresì, dell'obbligo in capo all'imprenditore di **mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato** qualificato o di posta elettronica certificata per almeno un anno decorrente dalla data di cancellazione dal registro delle imprese, e ciò al fine di consentire che le notificazioni avvengano mediante modalità telematica, (art. 2, comma 1, lettera i); **la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali**, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento delle prededuzioni assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure (art. 2, comma 1, lettera l); la riformulazione di tutte quelle disposizioni che hanno determinato contrasti interpretativi, al fine di favorire il superamento coerentemente ai principi della legge delega (art. 2, comma 1, lettera m); la previsione della **specializzazione dei giudici** addetti alla materia concorsuale, con conseguente adeguamento dell'organico degli uffici giudiziari (art. 2, comma 1, lettera n); **l'istituzione**, presso il Ministero della giustizia, **di un albo dei soggetti**, costituiti anche in forma societaria o associata, **i quali**, su incarico del tribunale, **possano svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali**, con specifica indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza ed indipendenza necessari per l'iscrizione (art. 2, comma 1, lettera o); l'armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano radice nella Carta sociale europea del 3 maggio 1996, ratificata dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, e della normativa dell'Unione Europea consistente nella direttiva 2008/94 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (sulla protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro), nonché della direttiva 2001/23 del Consiglio del 12 marzo 2001 (sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un'impresa), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 2, comma 1, lettera p).

Il **Capo II**, invece, ha sancito i principi e criteri direttivi (artt. 3 - 15) riguardanti: la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese (art. 3);

le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitori e creditori (art. 4); gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestato di risanamento e le convenzioni di moratoria (art. 5); il concordato preventivo (art. 6); la procedura di liquidazione giudiziale che ha sostituito il fallimento (art. 7); l'esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale (art. 8); il sovraindebitamento (art. 9); il riordino e la revisione del sistema dei privilegi (art. 10); le garanzie non possessorie (art. 11); le garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire (art. 12); le disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persona giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (art. 13); alcune modifiche al codice civile (art. 14); alcune modifiche relative alla liquidazione coatta amministrativa (art. 15).

Da ultimo, il **Capo III**, il quale è composto da un'unica norma (art. 16), che contiene le disposizioni finanziarie.

Per come meglio argomentato nei paragrafi che seguono, il legislatore delegato, nella realizzazione dell'opera di riforma, ha certamente operato nell'intenzione e con l'obiettivo di seguire e applicare alle nuove norme i principi e i criteri forniti dal delegante.

Tuttavia, alcuni punti della legge delega n. 155/2017 sono, allo stato, rimasti incompiuti.

È il caso **dell'istituzione dei tribunali intermedi** chiamati alla trattazione delle procedure concorsuali prevista dalla legge delega, presente nella bozza elaborata dalla Commissione, ma espunta nel testo finale. E infatti, ad eccezione di quanto previsto in relazione alle imprese soggette ad amministrazione giudiziaria e per i gruppi di rilevante dimensione, la cui competenza è stata attribuita ex art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ai tribunali distrettuali specializzati in materia di imprese, non vi è stata alcuna altra modifica, essendo la competenza rimasta in capo ai tribunali ordinari.

Altra norma non presente nel testo finale è quella relativa alla disciplina dei **costi professionali e di**

consulenza per le prestazioni rese da professionisti e consulenti incaricati, a vario titolo, dal debitore o in occasione di una delle procedure concorsuali disciplinate dal codice. L'art. 2, comma 1, lettera l) della legge delega, prevedeva, infatti, la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo anche ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti in prededuzione assorba in misura eccessiva l'attivo delle procedure. Nel testo finale si rinviene solo la norma di disciplina dei crediti prededucibili (art. 6 del Codice).

Sempre con riferimento al **compenso dei professionisti**, l'art. 6, comma 1, lett. c), in tema di concordato preventivo, stabiliva che venisse determinata l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura. Anche in relazione a tale punto, la delega non ha trovato attuazione nella stesura finale del Codice.

Non è stata, altresì, esercitata la delega legislativa in relazione alle previsioni di cui all'art. 13, comma 2, della L. 155/2017, che prevedeva l'adozione di "disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza de regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale".

In relazione a tale punto, la scelta di non esercitare la delega è motivata - si legge nella Relazione Illustrativa - dalla ragione di non creare uno statuto del **sequestro penale** nelle sue interferenze con le procedure concorsuali differenziate a seconda che si proceda nei confronti di persone fisiche o di persone giuridiche, essendo identiche le esigenze di repressione penale sottese al sequestro.

Ulteriore ipotesi di omessa attuazione, allo stato, della delega, si ha in relazione alla previsione della risistemazione del **sistema dei privilegi**. L'art. 10 della legge n. 155/2017 aveva, infatti, affidato all'esecutivo il compito di procedere "al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente

con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione”.

Da ultimo, un cenno merita anche l'omessa attuazione della delega nel punto in cui veniva prevista l'abrogazione dell'art. 2394-*bis* del codice civile, in materia di **azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali**, norma che attribuisce al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria. Sebbene il legislatore delegato non abbia attuato espressamente tale punto della delega, non può tuttavia trascurarsi che, sia nell'ipotesi di azioni di responsabilità proponibili dal curatore, che nell'ipotesi di azioni di responsabilità proponibili dal commissario liquidatore, il Codice della crisi e dell'insolvenza contenga delle disposizioni *ad hoc*, inserite negli articoli 255 e 256, con riferimento alle azioni in capo al curatore, e nell'articolo 307, con riferimento alle azioni proponibili dal commissario liquidatore, ponendo in essere, pertanto, una abrogazione tacita della norma, quantomeno con riferimento a due dei tre soggetti ivi indicati.

Non si rinviene, infatti, analoga norma solo con riferimento al **commissario straordinario**, in relazione al quale, pertanto, deve ritenersi ancora in vigore l'art. 2394-*bis* c.c., per la parte in cui attribuisce la legittimazione ad esperire le azioni di responsabilità verso amministratori e organi di controllo nell'amministrazione straordinaria in capo all'amministratore straordinario (in tal senso, LAMANNA, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2019).

Si segnala, tuttavia, che l'art. 36 del decreto legislativo n. 270/1999 (Codice dell'amministrazione

straordinaria) sancisce che, alla procedura di amministrazione straordinaria, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituendo, al commissario liquidatore, il commissario straordinario.

In relazione a quanto sopra esposto, giova rammentare che, in ogni caso, l'inattuazione - allo stato - della delega non costituisce una ipotesi di inadempimento ad un obbligo giuridico e che, pertanto, nessuna conseguenza ne potrà derivare, a meno che non determini uno stravolgimento totale della stessa legge delega.

Si fa rilevare che, sebbene la legge di delegazione - intesa in senso generico - offra i principi e i criteri direttivi che la legge delegata dovrà seguire - come richiesto dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa - circoscrivendo così il campo il campo della delega, al fine di evitare che essa venga esercitata in modo divergente rispetto alle finalità che l'hanno determinata, essa non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega. Deve, infatti, essere escluso che l'operato del legislatore delegato sia limitato ad una mera “scansione linguistica” di quanto previsto dal delegante (BELLOCCI, *La delega legislativa*, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari); nulla osta, invero, all'emanazione di norme che rappresentino uno sviluppo coerente e, eventualmente, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore (in tal senso, *ex multis* Corte Costituzionale sent. 220/2003; Corte Costituzionale n. 198/1998). Difatti, secondo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 1998, “i principi e i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a circoscrivere il campo della delega sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di “riempimento” che lega i due livelli normativi”.